

Udine, 2.1.2008

OGGETTO: Protocollo sul Welfare.

Con la definitiva approvazione delle norme su lavoro e previdenza contenute nel Protocollo sul Welfare sono state introdotte alcune importanti novità che si ritiene utile riportate.

1. Contratti a termine.

Viene introdotto un tetto di 36 mesi alla durata dei contratti a termine. Tale tetto è comprensivo di tutti i contratti a termine stipulati con la stessa azienda ivi compresi proroghe e rinnovi. Il superamento di tale tetto comporta la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato. Un ulteriore contratto a termine può essere stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, assistito da un rappresentante sindacale, solo presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Da queste nuove norme sono espressamente escluse le attività stagionali.

Viene stabilito un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori che nei 12 mesi precedenti hanno lavorato per l'azienda con le stesse mansioni con contratti a termine per più di 6 mesi; un analogo diritto di precedenza ma per le assunzioni a termine viene stabilito anche per gli stagionali che abbiano già lavorato presso lo stesso datore di lavoro. Il diritto di precedenza può essere esercitato dal lavoratore a condizione che dichiari espressamente di volersene avvalere e si estingue in ogni caso entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.

Ai fini del rispetto del tetto dei 36 mesi viene stabilito che i contratti in corso continuano fino al loro termine anche in deroga al tetto stesso. Il periodo di lavoro già effettuato alla data del 31.12.2007 si computa, insieme ai periodi successivi di attività, solo a decorrere dal 1.4.2009.

Sostanzialmente i rapporti a termine in essere al 1.4.2009 o instaurati successivamente a tale data dovranno tenere conto della durata di tutti i pregressi periodi di lavoro a termine.

2.Lavoro a chiamata.

Viene abolito il contratto di lavoro a chiamata. Nei soli settori del turismo e dello spettacolo i contratti collettivi nazionali possono prevedere la stipula di contratti a chiamata per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi delle vacanze scolastiche e negli altri casi che vengono individuati.

La norma tace rispetto ai contratti a chiamata già in essere, dal che sembra dedursi che questi possano continuare a disciplinare i rapporti tra le parti senza alcuna necessità di modificazione.

3. Part-time.

La riforma sottrae alle parti la possibilità di concordare nel contratto di assunzione o in accordi successivi le clausole flessibili – che consentono la variazione della collocazione temporale della prestazione - e le clausole elastiche – relative alla variazione in aumento della durata della prestazione nel part-time verticale e misto – prevedendo che solo i contratti collettivi nazionali possono disciplinare tali clausole; il preavviso in favore del lavoratore in caso di utilizzo da parte del datore di lavoro di tali clausole viene stabilito in 5 giorni.

Viene previsto un diritto di trasformazione a part-time per i lavoratori malati di tumore; viene inoltre stabilito un diritto di priorità nella trasformazione dei contratti da tempo pieno a part-time se richiesta dai genitori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap o per necessità di assistenza quotidiana al coniuge, ai figli o ai genitori affetti da tumore o a persona convivente affetta da inabilità lavorativa totale; viene infine introdotto il diritto di precedenza per il

lavoratore che ha trasformato il rapporto a part-time in caso di assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti.

4. Indennità di disoccupazione

Le nuove norme prevedono un'estensione della indennità di disoccupazione in pagamento dal 01.01.2008 fino a 8 mesi per i soggetti fino a 50 anni e fino a 12 mesi per quelli con età pari o superiore a 50 anni. Il periodo di disoccupazione è coperto da contribuzione figurativa.

La percentuale di commisurazione alla retribuzione è elevata al 60% per i primi 6 mesi per scendere progressivamente al 40% per i mesi successivi.

Anche per l'indennità ordinaria con requisiti ridotti la percentuale viene elevata al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni.

5. Contributi collaboratori coordinati e continuativi e a progetto

Le aliquote contributive per i co.co.co./pro. vengono elevate dal 01.01.2008 al 24,72% per i soggetti non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e al 17% per coloro che sono già assicurati o pensionati.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti non appena interverranno le attese interpretazioni ministeriali.